

Ai Direttori delle Strutture dell'INFN

Loro Sedi

Oggetto: ciclo retributivo febbraio 2015.

In ordine a quanto in oggetto si comunica di aver disposto il pagamento delle seguenti tipologie di emolumenti:

- Stipendi;
- Borse di studio;
- Compensi collaborazione coordinata e continuativa;
- Assegni di ricerca.

I rispettivi cedolini di liquidazione dei predetti emolumenti sono disponibili on line alla url:

<https://www.ac.infn.it/cedolino/>

il cui accesso e' riservato agli aventi titolo secondo quanto già regolamentato dalla Direzione scrivente.

Inoltre, relativamente al personale non dipendente dell'Ente e afferente agli Organi Collegiali, si è altresì disposto il pagamento delle rispettive indennità di carica e Indennità di Direzione Strutture con competenza secondo semestre 2014: all'uopo si è disposta la trasmissione delle note individuali di liquidazione ai rispettivi beneficiari.

D. L. n. 66/14 e succ. modd.

A decorrere dal ciclo delle retribuzioni di che trattasi e in aderenza a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 viene erogato il Bonus Renzi quale credito di imposta: a seguito si espongono i principali criteri di determinazione per il personale afferente all'INFN.

1. Beneficiari

Il credito spetta ai titolari di contratto a titolo di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, nonché ai titolari di borsa di studio e di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali sussistano i seguenti requisiti:

- a. il reddito complessivo (dicasi reddito imponibile rif. art. 13 TUIR) per l'anno di imposta 2015 non deve superare euro 26.000;
- b. il sostituto deve aver optato per il beneficio delle detrazioni da lavoro dipendente o da lavoro assimilato a tal titolo, essendo detto bonus, quale credito di imposta, assimilabile ad ulteriore detrazione della stessa natura: sono in particolare quindi esclusi dal beneficio coloro che godono di esenzione di imposta;
- c. l'imposta lorda IRPEF deve essere capiente, nel senso che non deve essere azzerata dalle detrazioni: al tal criterio partecipano e sono pertinenti le sole detrazioni da lavoro dipendente.

2. Disposizioni di attuazione e logiche di individuazione dei criteri

Stante il nuovo assetto del sistema delle detrazioni da lavoro dipendente (e assimilato al medesimo) di cui alla Legge di Stabilità 2014, fermo rimanendo la sussistenza di quanto ai predetti punti 1.a. e 1.b., l'imposta lorda è sempre capiente, rif. p.to 1.c., per redditi superiori euro 8.174. Viceversa, per i redditi pari o inferiori a euro 8.174, la capienza è verificata caso per caso simulando il calcolo delle detrazioni, pesate sul numero dei giorni di pertinenza, che risulteranno diversamente determinate nei rispettivi casi di redditi:

- o fino a euro 8.000;
- o superiori a euro 8.000 e fino a euro 8.174.

Precisando che il reddito di cui al predetto punto 1.a. è riferito al corrente anno di imposta, il datore di lavoro determina in via presunta il suo ammontare imponibile sulla base dei criteri individuali e oggettivi connessi con il rapporto di lavoro e con la retribuzione avente carattere continuativo. Ciò posto, il reddito individuale complessivo presunto è stato determinato considerando i seguenti elementi retributivi:

- o tutte le voci che concorrono alla retribuzione fissa tabellare circostanziata al livello, fascia e progressione economica, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale;
- o indennità di valorizzazione professionale e oneri specifici per i profili di diritto;
- o indennità di ente mensile e annuale per i profili di diritto.

Alla determina concorrono i parametri individuali di posizione lavorativa, posizione contributiva, durata del rapporto e regime di part-time.

Si precisa all'uopo che, data la natura dell'attribuzione, il credito effettivamente spettante è determinato esclusivamente in sede di conguaglio fiscale, nell'ambito degli adempimenti di dichiarazione dei redditi dei quali il beneficiario si potrà/dovrà avvalere presso le Istituzioni: non viene quindi meno l'onere da parte del lavoratore nel fornire tutti gli eventuali ulteriori elementi reddituali di rideterminazione del bonus, ivi compresa la sottoscritta richiesta di rinuncia.

3. Misura ed erogazione del bonus

Il credito di imposta spettante per l'intero anno 2015 (leggasi per 365 giorni di lavoro ovvero in relazione a redditi per i quali spettano 365 giorni di detrazioni da lavoro dipendente) è nelle seguenti determinate:

- o euro 960 * (26.000 - reddito)/2.000, per redditi superiori a euro 24.000 e fino a euro 26.000;
- o euro 960, per redditi superiori a euro 8.174 e fino a euro 24.000;
- o euro 960, per redditi fino a euro 8.174, nelle more della sussistenza dei requisiti di cui al punto 1. e delle disposizioni di cui al punto 2.

L'importo del bonus teorico, come sopra determinato, è rapportato ai giorni effettivi di lavoro/detrazione; l'importo effettivo del bonus è quindi erogato da febbraio a dicembre 2015, ovvero fino all'ultimo mese presunto di cessazione se anteriore a dicembre p.v., in rate di uguale importo.



INFN - DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore

(Dott. Renato Carletti)

